

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2053 del 05/05/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DIECI SRL DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2121 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6192/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "DIECI Srl" – Montecchio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**DIECI Srl**" avente sede legale in comune di **Montecchio Emilia – Via Majorana n.2/4** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Montecchio Emilia – Via Majorana n.2/4/5/7/9** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione e commercializzazione di macchine edili e per agricoltura**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/25540 del 17/02/2020 e successive integrazioni acquisite in data 4/05/2020 al PG/64912;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – con atto PG/36555 del 6/03/2020;

Dato atto che il Comune di Montecchio Emilia, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/26532 del 19/02/2020, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento"

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**Dieci Srl**" ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Via Majorana n.2/4/5/7/9** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.55793/167/2015 del30/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**DIECI Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercializzazione di macchine edili e per agricoltura** negli impianti ubicati in Comune di **Montecchio Emilia – Via Majorana n.2/4/5/7/9**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate-

La **capacità nominale** dell'impianto/stabilimento è di **82,90 kg/g** di COV per **16** ore/giorno lavorative.

Il **consumo massimo teorico di solvente** riferita alla capacità nominale citata, per un numero di giorni/anno lavorativi pari a **250** è di **25.066 Kg/anno** di COV.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

Unità Produttiva n.1

EMISSIONE N.61 – TAGLIO FRESA/PLASMA
 EMISSIONE N.62 – MACCHINA DI SBAVATURA E LUCIDATURA
 EMISSIONE N.63 – LAVORAZIONI MECCANICHE
 EMISSIONE N.64 – CARTEGGIATURA
 EMISSIONE N.65 - 66 – GAS DI SCARICO MOTORI POSTAZIONI DI COLLAUDO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Luglio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Luglio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE

Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Convogliata: Materiale particellare 3 mg/Nmc
COV (Esprese come C-Tot) 50 mg/Nmc

Valore Limite di Emissione Diffusa: 20% di input annuale di solvente

UNITA' PRODUTTIVA 1

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	TAGLIO PLASMA E SALDATURA MANUALE	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E2	SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	30000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E3	SALDATURA ROBOTIZZATA	30000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E4	SALDATURA MANUALE	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E5	GRANIGLIATRICE	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E6	SGRASSAGGIO	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA					
E7	BRUCIATORE TUNNEL DA 326 KW	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA					
E8	LAVAGGIO	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA					
E9	BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA DA 349 KW	IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA					

E10-E11	BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA PER MANO DI FONDO DA 349 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E12	CABINA PER MANO DI FONDO	68000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E13	FORNO DI APPASSIMENTO MANO DI FONDO	500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E14	BRUCIATORE FORNO DI APPASSIMENTO DA 233 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E15-E16	BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA PER MANO A FINIRE DA 349 KW CAD	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E17	CABINA PER MANO A FINIRE	68000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E18	FORNO DI APPASSIMENTO MANO A FINIRE	500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E19	FORNO DI COTTURA	1000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E20	BRUCIATORI FORNO DI COTTURA (233 KW + 349 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E21	CAPPA DI RAFFREDDAM.	7000	Oltre il colmo del tetto	16	-----	-----	
E22	CABINA DI VERNICIATURA	60000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	

E23-E24	BRUCIATORI GRUPPO TERMOVENTILATORE DA 326 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E25÷E27	GAS DI SCARICO MOTORI ENDOTERMICI	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E28÷E33	GAS DI SCARICO MOTORI ENDOTERMICI	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E34-E35	GAS DI SCARICO MOTORI ENDOTERMICI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E36	GAS DI SCARICO MOTORI POSTAZIONI DI COLLAUDO	2000	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E37÷E39	BRUCIATORI IDROPULTRICI (DA 105 KW CAD.)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E40	CAPPA POSTAZIONE DI FINITURA	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E41÷E45	SFIATI STOCCAGGIO CISTERNE DI OLI MINERALI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E46-E47	BRUCIATORI CALDAIE RISCALDAMENTO STABILIMENTO DA 2280 KW CAD.	5000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E48÷E51	BRUCIATORI CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI DA 86 KW CAD.	200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E52-E53	GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

E54	SFIATO SERBATOIO ESTERNO PER IL GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E55-E56	CABINA POSTAZIONE DI FINITURA	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E57-E58	CABINA DI CERATURA	18000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	4 per 100 gg/anno	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E59-E60	BRUCIATORI GENERATORI ARIA CALDA PER RISCALDAMENTO CABINA DI CERATURA DA 106 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E61	TAGLIO FRESA/PLASMA	12000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E62	MACCHINA DI SBAVATURA E LUCIDATURA	12000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E63	LAVORAZIONI MECCANICHE	6000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/neb bie oleose	< 10	
E64	CARTEGGIATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
E65-E66	GAS DI SCARICO MOTORI POSTAZIONI DI COLLAUDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
<p>(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.</p>							

UNITA' PRODUTTIVA N.2

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	TAGLIO AL PLASMA	7000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E3	SALDATURA MANUALE	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E4	SALDATURA ROBOTIZZATA E TAGLIO LASER	11000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E5	GRANIGLIATRICE SOFFIATURA	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E6	CABINA PER MANO DI FONDO	70000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E7	BRUCIATORE CABINA PER MANO DI FONDO DA 628 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E8	ZONA APPASSIMENTO PER MANO DI FONDO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E9	BRUCIATORE APPASSIM. PER MANO DI FONDO DA 151 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E10	CABINA PER MANO A FINIRE	70000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E11	BRUCIATORE CABINA PER MANO A FINIRE DA 628 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E12	ZONA APPASSIMENTO PER MANO A FINIRE	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E13	CAPPA USCITA FORNO DI COTTURA	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come COT)	< 3 < 50	
E14	BRUCIATORE FORNO DI COTTURA DA 465 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E15	CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO LOCALI DA 336 KW	850	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E16	CALDAIA RISCALDAM. SPOGLIATOI DA 28 KW	80	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E17	SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	11500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E18	MACCHINA DI SBAVATURA E LUCIDATURA	12000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **il materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

UNITA' PRODUTTIVA 3

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO LOCALI DA 170 KW	400	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E2	CALDAIA RISCALDAM. SPOGLIATOI DA 26 KW	80	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
E3	GAS DI SCARICO MOTORI ENDOTERMICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

UNITA' PRODUTTIVA 4

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	EVACUATORI GAS DI SCARICO TRAINING CENTER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le seguenti emissioni:

UNITA' PRODUTTIVA N.1

E12 – E13 – E17 – E18 – E19 - E22 – E55 – E56 – E57 – E58

UNITA' PRODUTTIVA N.2

E6 – E8 – E10 – E12 – E13

assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le seguenti emissioni:

UNITA' PRODUTTIVA N.1

E12 – E13 – E17 – E18 – E19 - E22 – E55 – E56 – E57 – E58

UNITA' PRODUTTIVA N.2

E6 – E8 – E10 – E12 – E13

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

UNITA' PRODUTTIVA N.1

- almeno semestrale per l'emissione n.12 – 13 – 17 – 18 – 19 - 22 – 55 – 56 – 57 – 58 - 63;

- almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 61 – 62 – 64;

UNITA' PRODUTTIVA N.2

- almeno semestrale per l'emissione n.6 – 8 – 10 – 12 – 13;

- almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 17 - 18;

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita al PG/25540 del 17/02/2020 e successive integrazioni acquisite in data 4/05/2020 al PG/64912.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Lo scarico è costituito da acque di autolavaggio classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 20.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD5	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Irete Spa.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed olii minerali derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
11. Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del S.I.I. sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che:

- considerati i dati riscontrati ed il clima acustico esistente consolidato, si ritengono rispettati i limiti diurni imposti dalla normativa per la classe V e limitrofe;
- considerata l'attività presente, le sorgenti sonore installate e di nuova installazione, risulta assicurato il rispetto dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione acustica Comunale per la classe di riferimento V;
- lo scenario acustico non subisce alcuna variazione in negativo.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.